

**Dichiarazione sostitutiva resa per la partecipazione all'affidamento diretto
ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.**

ESECUZIONE N. 5 VISITE MEDICHE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA VALLE D'AOSTA – CIG. Z9E2A1E9BF

La sottoscritta **Barbara BONINO**

nata a Torino (TO) il 05/06/1970

e residente in San Pietro Val Lemina (TO) cap. 10064

Via Francesco Petrarca n. 25

C.F.: BNNBBR70H45L219K

in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 02/07/2018 della ditta

GI ONE S.p.A. C.F./P.IVA 11940290015 con sede in

Pinerolo (TO) Via Stradale San Secondo, 96 CAP 10064

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- l'assenza a proprio carico e nei confronti dei propri conviventi delle cause di divieto, sospensione o decadenza previsti dall'art. 67 del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159;
- l'insussistenza delle situazioni contemplate dall'articolo 80, comma 1, lett. a), b), c), d) e) f) g) del D.Lgs. n. 50/2016
 - a) assenza di delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) assenza di delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) non aver commesso frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) assenza di delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) assenza di delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) non avere proceduto allo sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) assenza di ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- che a proprio carico non vi sono procedimenti penali conclusi con sentenza passata in giudicato, compresi quelli, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per i quali abbia beneficiato della non menzione;

~~ovvero~~

~~di aver riportato (indicare tutte le condanne riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, specificando per ciascuna ruolo, imputazione, condanna):~~

Pinerolo, lì 15/11/2019

GI ONE S.p.A
Il Presidente del Cda
Barbara BONINO
Firmato Digitalmente
(firma)

N.B: la presente dichiarazione va compilata e restituita unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

ALLEGATO A – ELENCO SOGGETTI GI ONE S.p.A.

| Nome e Cognome | Luogo e data di nascita | Residenza | Codice fiscale | Carica |
|-------------------------------|--|--|-----------------------|---|
| Barbara BONINO | Torino (TO) 05/06/1970 | San Pietro Val Lemina (TO), via Petrarca 25 | BNNBBR70H45L219K | <i>Presidente del Consiglio di Amministrazione</i> |
| Maurizio TONINI | Torino (TO) 25/12/1960 | Torino (TO) via Filadelfia, 149/C | TNNMRZ60T25L219S | <i>Presidente del Collegio Sindacale</i> |
| Luca Maria TESIO | Torino (TO) 06/07/1966 | Torino (TO) Via Ponzio Mario, 24/B | TSELMR66L06L219J | <i>Sindaco effettivo</i> |
| Nino CERETTI | Castelnuovo Bormida (AL) 18/06/1944 | Pinerolo (TO) Via Rodi n. 15 | CRTNNI44H18C229B | <i>Sindaco effettivo</i> |
| Alessandro CHIRI | Torino (TO) 01/10/1980 | Cantalupa (TO) Via Coassoli n. 42 | CHRLSN80R01L219R | <i>Sindaco supplente</i> |
| Claudia SGUALDINO | Torino (TO) 20/09/1977 | San Mauro Torinese (TO) via Maria Goretti, 26 | SGLCLD77P60L219Z | <i>Sindaco supplente</i> |
| Alexandra MOGILATOVA | Mosca (Russia) 08/06/1972 | Pinerolo (TO) Stradale San Secondo, 52 | MGLLND72H48Z154E | <i>Procuratore Speciale</i> |
| Alberto MULE' | Roma (RM) 26/07/1951 | Roma (RM) via G. Carlo Contestabile Staffa n. 97 | MLULRT51L26H501I | <i>Procuratore</i> |
| Luca AZZARITI | Foggia (FG) 13/07/1982 | Foggia, viale Michelangelo n. 159 | ZZRLCU82L13D643Y | <i>Procuratore Speciale</i> |
| Claudio URCIUOLI | Roma (RM) 27/12/1967 | Roma (RM) Via Flaminia n. 334 | RCLCLD67T27H501U | <i>Organismo di Vigilanza Monocratico ex D.Lgs 231/2001 (carica non riportata in CCIAA)</i> |
| Paola TERRANDO | Torino (TO) 14/07/1973 | Pino Torinese (TO) via Boccardi 6/4 | TRRPLA73L54L219E | <i>Direttore Tecnico (carica non riportata in CCIAA);</i> |
| Incoronata VENTOLA | Canosa di Puglia (BT), 31/03/1973, | Guidonia Montecelio (RM) Via Palermo n. 10 | VNTNRN73C71B619L | <i>Direttore Tecnico (carica non riportata in CCIAA)</i> |
| Stefano Paolo Giacinto BONINO | Torino (TO) 17/04/1973 | Torino (TO) Strada Val San Martino 167 | BNNSFN73D17L219E | <i>Preposta alla gestione tecnica ai sensi del DM 37/2008</i> |
| Andrea COPPA | Pinerolo (TO) 23/01/1970 | Pinerolo (TO) Stradale San Secondo, 52 | CPPNDR70A23G674U | <i>Preposto alla gestione tecnica ai sensi del DM 274/1997</i> |

| Soggetti cessati dalla carica: | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--|------------------|---|
| Nome e Cognome | Luogo e data di nascita | Residenza | Codice fiscale | Carica |
| Cesare PISELLO | Caltagirone (CT) 30/10/1963 | Torino (TO) via Nicomede Bianchi n. 54 | PSLCSR63R30B428N | <i>Procuratore Speciale cessato dalla carica il 19/03/2019 e Direttore Tecnico (carica non riportata in CCIAA) cessato dalla carica il 09/04/2019</i> |
| Alberto DE GREGORIO | Pinerolo (TO) 21/12/1960 | Pinerolo (TO) Stradale Baudenasca, 60 | DGRLRT60T21G674X | <i>Presidente del Collegio Sindacale cessato dallacarica il 14/05/2019</i> |
| Concetta BONAFFINI | Mazzarino (CL) 18/04/1973 | Bruino (TO) via Gioachino Rossini, 13 | BNFCCT73D58F065Y | <i>Sindaco supplente cessato dalla carica il 19/07/2019</i> |
| Marisa GRECO | Torino (TO) 09/11/1985 | Nichelino (TO) via Boccaccio, 21 | GRCMRS85S49L219S | <i>Organismo di Vigilanza Monocratico ex D.Lgs 231/2001 (carica non riportata in CCIAA) cessato dalla carica il 30/08/2019</i> |

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA EX ART. 80 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

(artt. 38 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

La sottoscritta **Barbara BONINO** nata a Torino (TO) il 05/06/1970, C.F. BNNBBR70H45L219K, domiciliata per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di **Presidente del Consiglio di Amministrazione** dell'impresa **GI ONE S.p.A.** con Partita I.V.A. 11940290015 Codice Fiscale 11940290015 con sede legale in Pinerolo (TO) Stradale San Secondo n. 96 C.A.P. 10064 Tel. 0121.040.100 Fax 0121.321.008 P.E.C. gioneamministrazione@legalmail.it, *consapevole delle conseguenze penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall'art. 76 del sopracitato D.P.R.*

DICHIARA

di non essersi resa colpevole, ai sensi dell'**art. 80, comma 5. lettera c) e c-ter) del D.Lgs. n. 50/2016**, di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità, né di aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili.

Vale preliminarmente chiarire che la odierna istante, nel pieno possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura *de qua*, rende la presente dichiarazione integrativa ai fini del pieno rispetto degli obblighi dichiarativi assunti con la partecipazione alla gara, in ossequio al dovere di *clare loqui* imposto da giurisprudenza e prassi in tema di vicende personali dell'operatore; ad ogni modo, alcuna delle circostanze di seguito esposte è utile a fare venire meno la valutazione di affidabilità della scrivente, che deve pertanto essere ammessa alla presente procedura.

Tanto premesso, si segnala l'esistenza di alcuni provvedimenti di risoluzione contrattuale, tutti adottati nell'ambito della convenzione Consip cd. SIC 3 da parte di alcune delle Amministrazioni che vi hanno aderito (invero una minima parte): al cospetto di 801 contratti sottoscritti, risultano ad oggi 10 risoluzioni. La restante parte degli ordinativi (791 contratti) è in corso di regolare esecuzione.

Prima di procedere all'elencazione delle risoluzioni (illegittimamente) adottate si segnala come esse siano tutte irregolari e che in parte siano già state oggetto di contestazione in sede giudiziale e, in altra parte, in procinto di esserlo.

Nello specifico:

- MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, risoluzione disposta con nota prot. 32535 del 3 dicembre 2018: detto provvedimento riguarda le attività esercitate dal precedente titolare d'azienda, EXITone S.p.A., pertanto non sono soggettivamente imputabili alla dichiarante GI ONE. La risoluzione contrattuale è stata contestata innanzi il Tribunale di Milano, con R.G. n. 2378/2019;
- Lazio Crea S.p.a., risoluzione comunicata con nota 2019/0001613 del 4 febbraio u.s. per un incolpevole ritardo nella mera trasmissione degli attestati di partecipazione a corsi di formazione. La ritardata trasmissione di detti attestati non riveste i caratteri della gravità tali da integrare - nemmeno in termini astratti - la fattispecie del "grave illecito professionale". Ferma l'infondatezza degli addebiti sollevati nei confronti di GI One, il rapporto è al momento *sub iudice*, innanzi il Tribunale civile di Roma, sez. III imprese, n.R.G. 37617/2019.
- Ares 118, risoluzione disposta con la Deliberazione n. 43/CS del 25/02/2019 di per sterili contestazioni di ritardi o irregolarità nell'esecuzione, del tutto mal calibrate. La risoluzione è contestata innanzi il Tribunale di Roma, con R.G. n. 27114/2019 e con prossima udienza al 30 settembre 2019.
- Autorità di Regolazione dei Trasporti ha disposto la risoluzione contrattuale (relativa ad un ordinativo di € 20.752,71 per la sede di Torino ed € 8.618,95 per la sede di Roma) con la nota prot. n. 3376 del 9 aprile 2019, nel quale vengono contestati asseriti ritardi nella programmazione e nell'espletamento delle visite mediche periodiche. Si precisa che tali contestazioni – oltre che prive di fondamento – non sono idonee a rendere dubbia l'affidabilità e la capacità gestionale della società. Avverso detta invalida determinazione è stato proposto un giudizio innanzi il Tribunale di Torino, del quale ci riserviamo di comunicare gli estremi non appena disponibili.

- Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, che con nota prot. 4779 del 2 aprile 2019, ha disposto la risoluzione del contratto (relativa ad un ordinativo di € 48.787,45, a cui sono seguiti due atti aggiuntivi con i quali si è proceduto all'attivazione di ulteriori servizi rispetto a quelli iniziali, del valore rispettivamente di € 19.185,60 ed € 25.345,00) nonché l'applicazione di penali. Per tale (palesamente illegittima) risoluzione GI ONE ha provveduto ad inoltrare istanza di autotutela all'Amministrazione; in caso di riscontro negativo da parte dell'Amministrazione, si procederà per le vie giudiziarie. Si vuole evidenziare che le contestazioni intervenute – del tutto infondate – non risultano in alcun modo incidenti sulla corretta esecuzione della prestazione contrattuale e assolutamente inidonee – anche astrattamente – a rendere dubbia l'integrità e l'affidabilità della società, considerato che non si è verificato alcun adempimento che possa giustificare detta risoluzione né la penale applicata.
- Una risoluzione contrattuale è intervenuta con la nota prot. DDS 3347 del 19 aprile 2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel quale vengono contestate asserite carenze occorse durante l'esecuzione del contratto. Si precisa che tali carenze sono tuttavia riconducibili unicamente alla mancata collaborazione con l'Amministrazione, che così facendo ha violato il dovere di leale collaborazione, di fatto impedendo la regolare esecuzione delle prestazioni. Avverso tale contestazione, priva di fondamento ed inidonea a rendere dubbia l'affidabilità e la capacità gestionale della società, è già stato dato mandato ai legali per la contestazione in giudizio.
- Politecnico di Milano 1863 ha risolto il proprio ordinativo con nota del 10 maggio 2019, a fronte dell'asserita mancata erogazione del servizio di sorveglianza sanitaria nel mese di aprile 2019. Tale posizione è assolutamente errata nei presupposti, considerato che il servizio non è mai stato sospeso ma garantito senza soluzione di continuità e le richieste dell'Amministrazione sempre puntualmente riscontrate. La irragionevolezza della posizione assunta è già stata rappresentata all'ente in via stragiudiziale e, se non oggetto di autotutela, verrà a breve contestata anche innanzi le competenti sedi giudiziarie.
- Città Metropolitana di Torino ha disposto la risoluzione del proprio ordinativo con nota n. 46973 del 29 maggio 2019, a fronte degli asseriti ritardi e parziali inadempimenti della fornitura del servizio di Gestione Integrata della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro. Tale posizione è assolutamente errata nei presupposti, considerato che in seguito alle comunicazioni trasmesse dai medici circa la volontà di interrompere i rapporti con GI One, si è infine giunti ad un accordo a fronte del quale il rapporto di collaborazione fra detti professionisti e la scrivente è regolarmente proseguito, senza pregiudizi per l'Amministrazione aderente. Se l'istanza di autotutela non verrà riscontrata in termini positivi, anche questa contestazione finirà *sub iudice*.
- Con nota del 25 luglio 2019, il Comune di Rho (MI) ha disposto il recesso anticipato dal proprio ordinativo per asserite inefficienze nell'esecuzione del Piano di sorveglianza sanitaria. Nello specifico, le contestazioni mosse nei confronti della GI ONE S.p.a. riguardavano la mancata indicazione di un nuovo laboratorio di analisi convenzionato nonché alcuni casi di mancata effettuazione delle visite per impossibilità del medico competente senza che questi avesse dato il dovuto preavviso. Relativamente a tale ultima contestazione, GI ONE ha sempre intimato il medico competente ad eseguire le proprie prestazioni; sicché, nel momento in cui l'Amministrazione ha disposto il provvedimento di revoca nei confronti del suddetto professionista, la GI ONE ha prontamente inoltrato al Comune di Rho il CV del nuovo medico competente cui affidare il servizio in oggetto. Ciò detto, il provvedimento di recesso è assolutamente illegittimo sia per violazione del procedimento volto all'adozione dello stesso, come già segnalato nella nota di contestazione trasmessa, e GI ONE si vedrà pertanto costretto ad impugnare in giudizio detta illegittima determinazione nell'ipotesi di omesso annullamento in autotutela.
- Il Comune di Bovezzo (BS), con nota del 17 settembre 2019, ha disposto la risoluzione del proprio ordinativo a fronte degli asseriti gravi inadempimenti agli obblighi assunti con la stipula del contratto, tra cui la mancata trasmissione del DVR, la consegna degli attestati di partecipazione ai corsi per i dipendenti e l'annullamento di visite mediche programmate. Tale posizione è errata nei presupposti, considerato che l'aggiornamento del DVR è stato effettuato regolarmente nel mese di agosto 2019 e trasmesso all'amministrazione; tutti gli attestati dei corsi di formazione effettuati sono stati trasmessi e comunque, nello spirito di massima collaborazione, sono in corso di trasmissione nuovamente all'amministrazione; ed infine, il 12 settembre scorso, è stata inviata una comunicazione all'amministrazione proponendo una data di visite nella giornata del 4 ottobre, in sostituzione della data prevista per il 12 settembre per la quale il medico aveva comunicato l'impossibilità di effettuazione. La infondatezza della posizione assunta è già stata rappresentata all'ente in via stragiudiziale e, se non oggetto di autotutela, sarà inevitabilmente contestata anche innanzi le competenti sedi giudiziarie.

- Si segnala infine l'esistenza di una penale applicata dalla CTR Piemonte di un importo pari ad € 2.200; detta penale, attualmente oggetto di contestazione in sede giudiziale, è stata applicata in relazione alle attività esercitate dal precedente titolare d'azienda, EXITone S.p.A., in un periodo antecedente il subentro della scrivente nella compagine aziendale; pertanto, le attività contestate non sono soggettivamente imputabili alla dichiarante G1.

La penale in oggetto applicata con nota prot. 12880 del 6 settembre 2018 è stata impugnata da EXITone S.p.a. innanzi il Tribunale di Torino, con giudizio R.G. n. 24967/2018 ed è, pertanto, sub iudice; per cui in relazione alla medesima non sussiste alcun obbligo dichiarativo e la presente dichiarazione è effettuata unicamente secondo uno spirito di leale collaborazione e trasparenza.

Fermo quanto precede, la penale non riveste i caratteri della gravità tali da integrare – nemmeno in termini astratti – la fattispecie del "grave illecito professionale".

Si invita inoltre codesta Amministrazione a voler considerare come detti provvedimenti, non definitivi ed erroneamente adottati, non possano comunque considerarsi in alcun modo incidenti sull'affidabilità e, quindi, condurre a ritenere insussistenti i presupposti ex art. 80, lett. c e c-ter) del d.lgs. n. 50/2016 (che, "come ogni causa di esclusione, non può essere oggetto di interpretazioni estensive", TAR Lazio – Latina, n. 3/2019), in quanto:

- rispetto agli 801 contratti conclusi nell'ambito della convenzione SIC 3 (della quale tutti i provvedimenti richiamati nella presente nota costituiscono contratti attuativi), le richiamate risoluzioni contrattuali e l'applicazione della penale hanno un'incidenza economica assolutamente marginale rispetto all'importo totale di oltre 50 milioni di euro;
- oltre alla convenzione SIC 3, GI ONE ha all'attivo altri contratti con Pubbliche Amministrazioni, anche nell'ambito della sorveglianza sanitaria, nel cui contesto non sono mai state sollevate eccezioni né contestati disservizi, a maggior dimostrazione di come i summenzionati provvedimenti (comunque infondati) siano il diretto precipitato della non sempre agevole gestione di una convenzione quadro Consip.

* * *

A titolo meramente informativo, si segnala a codesta Società che in data 9 maggio 2019, l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato nell'ambito del procedimento I-808 ha adottato un provvedimento con il quale ha ravvisato la sussistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza per violazione dell'art. 101 TFUE da parte delle imprese EXITone S.p.a. e Gestione Integrata S.r.l., nell'ambito della procedura di gara indetta da Consip S.p.a. per l'affidamento "dei servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonché negli immobili in suo a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca" (cd. convenzione FM4), sanzionandole in solido al pagamento di una pena pecuniaria.

Tale provvedimento che è stato impugnato sia da EXITone S.p.A. che da Gestione Integrata S.r.l. al competente TAR con ricorsi notificati il 4 luglio u.s. (RG 8630/2019 e 8631/2019) non ha riflessi sulla regolarità della posizione della presente Società, in virtù di una molteplicità di ragioni e, al pari dei summenzionati provvedimenti, lo si dichiara nella presente sede al solo fine di assolvere il dovere di massima trasparenza e leale collaborazione imposto dalla normativa nei confronti della Stazione appaltante; segnatamente:

- i soggetti coinvolti nelle condotte asseritamente anticoncorrenziali sono giuridicamente distinti dal concorrente della presente gara (GI ONE S.p.a.), dei quali è cessionario d'azienda in virtù di due distinti contratti d'affitto entrambi con efficacia dal 1 agosto 2018;
- i fatti oggetto di sanzione risalirebbero all'anno 2014 (nel corso del quale è stata indetta la gara FM4 ed è scaduto il relativo termine di partecipazione) e, pertanto, in una fase di molto antecedente alla creazione di GI ONE S.p.a., società attiva dall'anno 2018;
- ad ogni modo, a mente della giurisprudenza più recente sul tema, l'illecito antitrust non costituisce motivo di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5 lett. c) e c-ter), in quanto "L'esclusione dalle gare per illecito professionale va circoscritta ai soli inadempimenti e condotte negligenti poste in essere nell'esecuzione di un contratto pubblico, mentre risultano esclusi dal campo applicativo della previsione inibitoria i fatti, anche illeciti, occorsi nella prodromica procedura di affidamento (1) (in applicazione del principio è stato ritenuto nella specie che le sanzioni "antitrust" non erano riconducibili al novero delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016)" (TAR Liguria, n. 278/2019; in termini: Consiglio di Stato, n. 5926/2016; Consiglio di Stato, n. 722/2018; Consiglio di Stato, n. 5704/2017);

- il provvedimento non è definitivo e, pertanto, i relativi effetti non sono stabili, in quanto impugnato dalle società interessate come in precedenza riportato.

* * *

Da ultimo, si segnala che:

a) nell'ambito del procedimento penale n. 43430/2017 R.G.N.R., in data 26 giugno 2019 è stato emesso il decreto che dispone il giudizio dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, dott.ssa Valentini, con prima udienza in data 8 gennaio 2020, nei confronti di:

PISELLO Cesare, ad oggi cessato dalla carica di procuratore speciale e direttore tecnico di GI ONE S.p.A. nell'anno antecedente la presentazione della presente procedura (rinviato a giudizio nella qualità di procuratore ed assistente al presidente di STI S.p.A. dal 9.10.2009; procuratore di Gestione Integrata s.r.l. dal 7.10.2014

procuratore di Exitone S.p.A. dal 2.11.2009),

- BONINO Barbara, attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione di GI ONE S.p.a. (rinviata a giudizio nella qualità di Presidente del CdA di Gestione Integrata S.r.l.)

- MOGILATOVA Alexandra, procuratore speciale di GI ONE S.p.a. (rinviata a giudizio nella qualità di Consigliere e direttore generale di Exitone S.p.a.).

La motivazione del rinvio a giudizio riguarda il reato di cui agli artt. 110 e 353 c.p. per aver asseritamente commesso nelle susposte qualità, in concorso tra loro e con altri, allo stato non esattamente individuati, il reato di turbata libertà degli incanti in relazione alla procedura di gara per la stipula della convenzione ex art. 36 L. 488/199 per l'affidamento dei servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio in uso a qualsiasi titolo a tutte le Pubbliche Amministrazioni e per immobili adibiti prevalentemente ad uso didattico e di ricerca in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche (c.d. FM4) bandita da CONSIP. La palese indeterminatezza dell'imputazione, che si limita a ricalcare il testo dell'art. 353 c.p. senza alcuna ulteriore indicazione che consenta di individuare il coinvolgimento dei singoli nei fatti contestati, conferma la necessità di attendere il dibattimento al fine di individuare se vi sia stato (e, solo in capo positivo, in che misura) "*apporto causale*" da parte dei citati soggetti nei fatti contestati, rendendo di fatto – allo stato – tali decreti del tutto irrilevanti.

b) L'ing. Cesare PISELLO risulta imputato nel procedimento penale n. 3502/18 R.G.N.R., iscritto presso la Procura di Messina. Nell'ambito di tale procedimento si è conclusa la fase dell'Udienza Preliminare, ed è stato emesso - in data 26 luglio 2019 - il decreto che dispone il giudizio dinanzi al Tribunale Ordinario di Messina, con udienza al 20 novembre 2019. L'imputazione, in concorso con altri, riguarda il reato di cui agli artt. 61 nr. 2 c.p., 81 c.p.v. e c.p., 476 e 479 c. 2 c.p. per una ipotesi di falso in atto pubblico da parte di un Pubblico Ministero. In particolare, si contesta che quest'ultimo, in qualità di Pubblico Ufficiale, avrebbe inserito all'interno di un procedimento penale, quali asseriti documenti originali, due verbali costituenti in realtà dei falsi materiali ed ideologici; tali verbali sarebbero stati, secondo l'ipotesi accusatoria, soltanto successivamente firmati ed inseriti nel fascicolo processuale. Allo stato gli Organi di Accusa non hanno fornito alcun elemento utile di riscontro esterno; si confida pertanto in una favorevole e pronta definizione del giudizio.

I decreti citati non debbono essere tenuti in considerazione da parte di codesta Stazione appaltante ai fini del giudizio sull'affidabilità professionale del concorrente, in quanto:

- il decreto che dispone il rinvio a giudizio è ontologicamente incompatibile con qualsivoglia tipologia di "accertamento" idoneo a giustificare una decisione in merito all'esclusione, trattandosi unicamente di atto attraverso il quale viene incardinato il processo penale, nella cui sede gli imputati avranno occasione di dimostrare la propria innocenza rispetto agli addebiti contestati;

- ed infatti, le linee guida ANAC n. 6 – emanate ai sensi del comma 13 dell'art. 80 citato, con cui l'Autorità ha determinato quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative – prevedono che in caso di circostanze penalmente rilevanti, la prova adeguata dell'illecito professionale risulti circoscritta ai "*provvedimenti di condanna non definitivi per i reati ... di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p.*", cosicché la valorizzazione di meri rinvii a giudizio costituirebbe un'indebita anticipazione della rilevanza (penale ed amministrativa) dei fatti, non compatibile né con la normativa di stampo penalistico, né con quella in materia di contratti pubblici;

- la medesima indicazione è giunta anche dalla giurisprudenza, che non ha mancato di segnalare come la inesistenza di provvedimenti di condanna, ancorchè non definitiva, non possa essere considerata ai fini dell'esclusione in quanto *"l'eventuale rinvio a giudizio dell'amministratore o del direttore tecnico di un operatore economico per corruzione o per riciclaggio, nonché l'applicazione di una misura cautelare per i medesimi reati, non costituiscono adeguati mezzi di prova della commissione di un grave illecito professionale, che comporterebbe l'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. n. 50 del 2016; la loro omessa dichiarazione, pertanto, non configura la causa di esclusione dell'operatore ai sensi della successiva lett. c-bis) dell'art. 80"* (TAR Calabria, Sez. I, 7 febbraio 2019, n. 258);

- la regola sopra richiamata risulta pienamente conforme ai superiori principi di presunzione d'innocenza e diritto alla difesa, tutelati tanto dalla Costituzione italiana, quanto dalla Carta Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 27, comma 2 Cost. e art. 6, comma 2 CEDU), che non ammettono alcun tipo di interpretazione contraria o surrettiziamente volta a limitarne l'applicazione;

- anche il Consiglio di Stato ha osservato come *"la pendenza di un procedimento penale non può avere effetti automatici nel procedimento amministrativo"* (Consiglio di Stato, Sez. III, 11 giugno 2018, n. 3565).

Si precisa infine che stante il breve tempo intercorso dalla conoscenza dei rinvii a giudizio, l'impresa è ancora in fase di definizione delle eventuali azioni da intraprendere, che ci si riserva di comunicare a codesto Ente qualora adottate.

* * *

Visto il contenuto estremamente riservato di quanto sopra esposto, si intima ad ogni effetto di legge a Codesta Amministrazione di escludere la presente dichiarazione da tutte le eventuali e future richieste di visione e/o estrazione della documentazione presentata in sede di gara da GI ONE formulate da terzi ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990, dell'art. 53 del d.lgs. 50/2016 o del d.lgs. n. 33/2013.

* * *

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori precisazioni o chiarimenti.

Pinerolo, lì 15/11/2019

GI ONE S.p.A.
Il Presidente del CdA
Barbara BONINO

_____**F.TO DIGITALMENTE**_____

Si allega copia fotostatica non autenticata del documento di identità del dichiarante.